P10_TA(2025)0255

Obiettivi chiave della riunione della conferenza delle parti della CITES in Uzbekistan

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2025 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 20ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Samarcanda, Uzbekistan, dal 24 novembre al 5 dicembre 2025 (2025/2618(RSP))

(C/2026/2102)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) del 4 maggio 2019 dal titolo «The global assessment report on biodiversity and ecosystem services» (Relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici) ([1]),

— vista la lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN),

— visto il principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la relazione pubblicata nel 2024 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura dal titolo «The State of the World's Forests – Forest-sector innovations towards a more sustainable future» (Lo stato delle foreste nel mondo – Innovazioni nel settore forestale verso un futuro più sostenibile),

— vista l'imminente 20ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà in Uzbekistan dal 24 novembre al 5 dicembre 2025,

— viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul traffico illegale di specie selvatiche, da ultimo la risoluzione 77/325 adottata il 25 agosto 2023,

— vista la relazione pubblicata nel maggio 2024 dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine dal titolo «World Wildlife Crime Report – Trafficking in Protected Species» (Relazione sui reati contro le specie selvatiche nel mondo – Traffico di specie protette),

— vista la pubblicazione del 2025 di Europol dal titolo «The changing DNA of serious and organised crime – European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment» (Il DNA mutevole della criminalità organizzata e delle forme gravi di criminalità – Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Unione europea) (relazione UE-SOCTA),

— vista la risoluzione CITES Conf. 12.3 (Rev. CoP19) sulle licenze e i certificati,

— vista la decisione CITES 19.66 sulla revisione della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. CoP19) sul tema Conformità ed esecuzione,

— vista la risoluzione CITES Conf. 17.6 (Rev. CoP19) sul divieto, la prevenzione, l'individuazione e il contrasto della corruzione, che agevola le attività svolte in violazione della convenzione,

— viste le decisioni CITES da 19.81 a 19.83 sui reati contro le specie selvatiche connessi a internet,

— vista la risoluzione CITES Conf. 12.10 (Rev. CoP15) sulla registrazione delle imprese che allevano in cattività a fini commerciali le specie animali di cui all'appendice I,

— vista la decisione CITES 14.69 sull'allevamento in cattività e le specie di allevamento,

— viste la risoluzione CITES Conf. 12.5 (Rev. CoP19) sulla conservazione e il commercio delle tigri e di altre specie di grandi felini asiatici di cui all'appendice I e la risoluzione CITES Conf. 9.14 (Rev. CoP17) sulla conservazione e il commercio dei rinoceronti africani e asiatici,

([1]) Brondizio, E. S., Settele, J., Díaz, S. e Ngo, H. T. (a cura di), *The global assessment report on biodiversity and ecosystem services*, Piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, IBPES, maggio 2019.

— vista la risoluzione CITES Conf. 10.10 (Rev. CoP19) sul commercio di esemplari di elefanti,

— viste le decisioni CITES 18.226 (Rev. CoP19), 19.107 e 19.108 sul commercio di elefanti asiatici (*Elephas maximus*),

— viste le decisioni CITES da 19.275 a 19.277 sulla tassonomia e la nomenclatura degli elefanti africani (*Loxodonta* spp.), 18.117 (Rev. CoP19), 18.118 e 18.119 (Rev. CoP19) sulla chiusura dei mercati nazionali dell'avorio e 19.156, 19.157, 18.184 (Rev. CoP19), 18.185 (Rev. CoP19) sulle scorte (avorio di elefante),

— viste le decisioni CITES da 19.68 a 19.70 sulla revisione del processo relativo al piano d'azione nazionale per l'avorio,

— vista la risoluzione CITES Conf. 17.9 sul commercio di trofei di caccia di specie elencate nell'appendice I o II,

— viste le decisioni CITES da 19.218 a 19.221 sulle anguille (*Anguilla* spp.),

— vista la risoluzione dell'IUCN n. 132 sul controllo e il monitoraggio del commercio delle vesciche natatorie delle ombrine per proteggere le ombrine bersaglio e ridurre le catture accidentali della megafauna marina minacciata, adottata in occasione del Congresso mondiale sulla conservazione dell'IUCN del 2021,

— vista la relazione del comitato scientifico (SC69B) della Commissione baleniera internazionale, adottata il 3 maggio 2024 ([2]),

— viste le decisioni CITES da 19.169 a 19.174 sull'eliminazione degli esemplari confiscati e la risoluzione CITES Conf. 17.8 (Rev. CoP19) sullo smaltimento di esemplari commerciati illecitamente e confiscati di specie figuranti negli elenchi CITES,

— vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2022 intitolata «Revisione del piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche» (COM(2022)0581),

— vista la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ([3]) (direttiva riveduta sulla tutela penale dell'ambiente),

— visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ([4]),

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita ([5]),

— vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2022 sugli obiettivi strategici dell'UE per la diciannovesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si è tenuta a Panama dal 14 al 25 novembre 2022 ([6]),

— viste la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([7]), che mira a promuovere il mantenimento della biodiversità e che costituisce il fondamento della politica europea di conservazione della natura, e la direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([8]),

([2]) Commissione baleniera internazionale, Relazione del comitato scientifico (SC69B), 2024, https://archive.iwc.int/pages/download.php?noattach=true&ref=22181&ext=pdf.
([3]) GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj.
([4]) GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.
([5]) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
([6]) GU C 132 del 14.4.2023, pag. 41.
([7]) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj.
([8]) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj.

— visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([9]),

— visto il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e, in particolare, il traguardo 4, che mira ad arrestare l'estinzione delle specie, promuovere la diversità genetica e gestire i conflitti tra l'uomo e la fauna, e il traguardo 5, che mira a garantire la raccolta e il commercio sostenibili, sicuri e legali delle specie selvatiche,

— vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e, in particolare, l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 sulla conservazione dei mari e delle risorse marine e l'OSS 15 sulla protezione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri,

— viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sugli obiettivi chiave della riunione della CoP20 della CITES in Uzbekistan (O-000035/2025 – B10-0013 e O-000036/2025 – B10-0014/2025),

— visti l'articolo 142, paragrafo 5, e l'articolo 136, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la CITES rappresenta il più importante accordo globale relativo alla conservazione delle specie selvatiche e che il Turkmenistan è recentemente diventato la 185ª parte della CITES;

B. considerando che l'appendice I della CITES elenca le specie minacciate di estinzione che sono o potrebbero essere interessate dal commercio; che l'appendice II elenca le specie che possono diventare a rischio di estinzione, a meno che il commercio degli esemplari di tali specie non sia soggetto a una rigida regolamentazione per evitarne un utilizzo incompatibile con la loro sopravvivenza e a meno che il commercio di tali specie non sia soggetto a un controllo efficace;

C. considerando che la stragrande maggioranza delle specie soggette al commercio non è protetta dalla CITES; che il commercio internazionale di tali specie rimane non regolamentato e non documentato;

D. considerando che è importante proteggere la biodiversità terrestre, delle acque dolci, marina e costiera e contrastare le minacce rappresentate dall'uso scarsamente regolamentato, non regolamentato e illegale delle risorse terrestri e marine vive e di altre risorse acquatiche;

E. considerando che, secondo la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici dell'IPBES, è necessario arrestare e invertire le attuali tendenze in materia di perdita di biodiversità; che la relazione riconosce che lo sfruttamento diretto è stato identificato come una delle cause principali del declino globale della biodiversità; che la perdita di biodiversità aggrava gli effetti dei cambiamenti climatici, aumentando la vulnerabilità agli eventi meteorologici estremi e alla siccità e riducendo la disponibilità di alimenti sani e acqua pulita;

F. considerando che la valutazione globale della lista rossa dell'IUCN per diverse specie di squali elencate nell'appendice II della CITES continua a mostrare un marcato calo della popolazione globale in natura superiore all'80 % e indica che specie come lo squalo alalunga sono ancora in declino, eccedendo quindi i criteri richiesti per l'inserimento nell'appendice I; che diverse specie di squali minacciate di estinzione continuano a essere pesantemente sfruttate, il che evidenzia la necessità di migliorare l'applicazione delle norme e/o di inserire tali specie nell'appendice I;

G. considerando che un terzo degli squali, delle razze e delle chimere è a rischio di estinzione ([10]) e che uno dei principali fattori alla base di tale declino è il commercio internazionale delle loro parti e dei prodotti correlati; che l'aumento delle restrizioni è urgentemente necessario, in quanto nella maggior parte dei casi la possibilità di riprendersi da tale declino è limitata dalla lentezza dello sviluppo e della riproduzione delle specie interessate ([11]);

([9]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
([10]) IUCN, «The global status of sharks, rays and chimaeras» (Lo stato globale di squali, razze e chimere), 2024.
([11]) Finucci, B., Pacoureau, N., Rigby, C. L., Matsushiba, J. H., Faure-Beaulieu, N. et al., «Fishing for oil and meat drives irreversible defaunation of deepwater sharks and rays», *Science*, vol. 383, n. 6687, 2024, pagg. 1135-1141, https://doi.org/10.1126/science.ade9121.

H. considerando che l'anguilla europea (*Anguilla anguilla*) in pericolo critico è attualmente l'unica specie di anguilla inserita nell'appendice II dalla CITES; che di recente si è verificato un caso in cui esemplari di anguille cieche europee sono state dichiarate come anguille africane (*Anguilla mossambica*), alle quali non si applicano i controlli sul commercio internazionale; che, in base al principio della «somiglianza» della CITES, i taxa simili sono inseriti nella stessa appendice CITES se uno o più dei taxa interessati sono minacciati dal commercio internazionale; che l'inclusione di tutte le specie di anguilla nell'appendice II sarebbe giustificata da motivi di conservazione e applicazione delle norme;

I. considerando che la Commissione baleniera internazionale, in occasione della sua 69ª riunione nel 2024, ha espresso seria preoccupazione per l'aumento della mortalità nell'ambito delle catture accessorie a causa del crescente commercio internazionale di vesciche natatorie provenienti da pesci come il totoaba; che la vaquita, già a rischio di estinzione, è ora una specie in pericolo critico a causa dell'impigliamento nelle reti da imbrocco calate per la cattura del totoaba, a sua volta una specie in pericolo critico; che quella del totoaba e della vaquita è già stata descritta come una situazione di «doppia estinzione» ([12]);

J. considerando che il codice sorgente R ([13]) è sempre più utilizzato ai fini delle licenze di esportazione per i taxa inclusi nell'appendice II della CITES senza che sia valutata l'adeguatezza della sua applicazione ([14]); che le specie marine e acquatiche, tra cui alcune specie di storioni e anguille europee, figurano tra i taxa per i quali il codice sorgente R potrebbe essere stato utilizzato in modo inappropriato;

K. considerando che nel 2021 l'IUCN ha innalzato il livello di minaccia dell'elefante africano di savana (*Loxodonta africana*) da «vulnerabile» a «minacciato di estinzione» e ha indicato separatamente che l'elefante africano di foresta (*Loxodonta cyclotis*) è «in pericolo critico» poiché, nell'arco di tre generazioni, la popolazione degli elefanti africani di savana è diminuita di oltre il 60 % e quella degli elefanti africani di foresta è diminuita dell'86 % in tutta l'Africa ([15]);

L. considerando che la decisione CITES 14.69 sull'allevamento in cattività e le specie di allevamento si oppone all'allevamento commerciale e al commercio di tigri per le loro parti; che gli Stati membri dell'UE continuano a importare ed esportare tigri vive e parti di tigre registrate con il codice CITES che identifica gli scambi commerciali;

M. considerando che il falco pellegrino è una specie preziosa, oggetto di una forte domanda di commercio internazionale, e che varie relazioni dei media documentano il prelievo illegale, anche nei paesi europei, e il commercio illegale di tale specie;

N. considerando che il commercio illegale di animali selvatici è alimentato da una crescente domanda di prodotti ottenuti da tali animali o di animali domestici, che vi è un'urgente necessità di affrontare le cause profonde del sovrasfruttamento riducendo l'uso delle risorse naturali, anche modificando i modelli di consumo e diminuendo la domanda globale di specie selvatiche;

O. considerando che l'UE è un importante polo, punto di transito e destinazione di esemplari di fauna e flora selvatiche di provenienza legale e illegale e che il traffico illegale di anguille cieche europee rappresenta uno dei reati più devastanti contro le specie selvatiche a livello mondiale ([16]) nonché uno dei più lucrativi ([17]);

P. considerando che il traffico illegale di specie selvatiche è in forte aumento e rappresenta la quarta forma di criminalità organizzata più diffusa al mondo ([18]); che i reati di traffico illegale di specie selvatiche spesso non sono considerati prioritari dai governi o dalle autorità di contrasto e i responsabili sono raramente perseguiti; che i reati contro le specie selvatiche si basano sulle strutture criminali esistenti, sul riciclaggio di denaro, sulla corruzione e sul traffico di droga; che casi studio dimostrano come i trafficanti di specie selvatiche possano concentrarsi su diversi prodotti e paesi di origine delle specie selvatiche, adattando le loro attività in base al livello di contrasto e pressione del mercato ([19]); che la cooperazione internazionale è essenziale nella lotta ai reati contro le specie selvatiche;

([12]) Agenzia per le indagini in campo ambientale, «Dual Extinction: The illegal trade in the endangered totoaba and its impact on the critically endangered vaquita» (Doppia estinzione: il commercio illegale del totoaba minacciato di estinzione e il suo impatto sulla vaquita in pericolo critico), documento informativo per il 66º comitato permanente della CITES, 2016.

([13]) «A ciascun sistema dovrebbe essere associato un codice sorgente da utilizzare nelle licenze e nei certificati CITES», pag. 3: CITES, «Guide to the application of CITES source codes» (Guida all'applicazione dei codici sorgente CITES), 2024.

([14]) CITES, «Considerations and recommendations for ranching of marine species» (Considerazioni e raccomandazioni per l'allevamento delle specie marine), 2023, https://cites.org/sites/default/files/documents/E-AC32-25-02.pdf.

([15]) IUCN, «African elephant species now Endangered and Critically Endangered – IUCN Red List» (Specie di elefanti africani attualmente minacciate di estinzione o in pericolo critico – Lista rossa dell'IUCN), 2021, https://iucn.org/news/species/202103/african-elephant-species-now-endangered-and-critically-endangered-iucn-red-list.

([16]) Europol, «Law enforcement casts net over 256 eel smugglers» (Le autorità di contrasto incastrano 256 trafficanti di anguille), 2023. https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/law-enforcement-casts-net-over-256-eel-smugglers.

([17]) Europol, «The changing DNA of serious and organised crime – European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment» (Il DNA mutevole della criminalità organizzata e delle forme gravi di criminalità – Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Unione europea) (relazione UE-SOCTA), 2025, https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf.

([18]) US Immigration and Customs Enforcement, «Wildlife Trafficking» (Traffico illegale di specie selvatiche), https://www.ice.gov/about-ice/hsi/investigate/wildlife-trafficking.

([19]) Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, World Wildlife Crime Report 2024 – Trafficking in Protected Species (Relazione sui reati contro le specie selvatiche nel mondo – Traffico di specie protette), 2024.

Q. considerando che l'ultima relazione UE-SOCTA sulla criminalità organizzata e sulle forme gravi di criminalità ([20]) evidenzia che i reati contro le specie selvatiche rimangono una minaccia persistente, con attività di traffico sostenute da una domanda e un'offerta continue sia nei mercati dei consumatori dell'UE che in quelli dei paesi terzi, e che i trafficanti ricorrono sempre più spesso al commercio di specie non incluse nell'elenco CITES per evitare di essere individuati dalle autorità di contrasto;

R. considerando che la direttiva riveduta sulla tutela penale dell'ambiente fornisce un quadro armonizzato che consente di accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali e stabilisce un livello dissuasivo di sanzioni, anche per le persone giuridiche;

S. considerando che vi sono crescenti preoccupazioni nell'UE e negli Stati membri per quanto riguarda il commercio di animali allevati in cattività, tra cui la legittimità delle riserve riproduttive e il riciclaggio di esemplari catturati allo stato selvatico;

T. considerando che, conformemente alla risoluzione CITES Conf. 17.8 (e ai doc. 64.1-64.3 della CoP20), nonché all'obiettivo 14 del piano d'azione riveduto dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, l'UE dovrebbe promuovere la cooperazione strutturata e la condivisione di informazioni a livello dell'UE tra i centri specializzati in salvataggio e riabilitazione, comprese le oasi faunistiche, al fine di garantire soluzioni di assistenza e collocamento a lungo termine e adeguate alle specie per gli animali selvatici confiscati;

U. considerando che l'offerta e la domanda illecite di specie selvatiche sono aumentate con lo sviluppo delle tecnologie digitali e dei social media; che internet svolge un ruolo fondamentale nell'agevolare il traffico illegale di specie selvatiche e il commercio non sostenibile;

V. considerando che l'errata identificazione delle specie incide sulla stima accurata dei livelli di prelievo sostenibili per le risorse delle specie selvatiche, nonché sull'individuazione del commercio illegale;

W. considerando che tra il 2014 e il 2023 l'Unione europea è stata il secondo maggiore importatore di trofei di caccia di specie elencate nell'ambito delle appendici della CITES; che un numero crescente di paesi europei ha adottato o sta prendendo in considerazione misure nazionali per limitare o vietare l'importazione di tali trofei in risposta a preoccupazioni etiche, di conservazione e di biodiversità;

X. considerando che la caccia sostenibile potrebbe generare benefici finanziari a sostegno della conservazione delle specie e della protezione degli habitat e della biodiversità, a condizione che le attività venatorie siano svolte nell'ambito di quadri di conservazione nazionali e internazionali basati su dati scientifici e di piani di gestione delle popolazioni rigorosamente controllati e verificati, al fine di garantire che non vi sia alcuna minaccia per la conservazione delle specie, le popolazioni animali e la protezione degli habitat e della biodiversità, e che le entrate siano assegnate alle comunità locali e ai progetti di conservazione; che una valutazione dell'impatto della caccia sulle popolazioni animali deve basarsi su solidi dati scientifici valutati dal gruppo di consulenza scientifica; che si raccomanda un aumento dei contributi ai progetti di conservazione e allo sviluppo sostenibile delle comunità;

Y. considerando che i risultati di ricerche recenti suggeriscono che, nonostante le nuove norme dell'UE in vigore dal 2022, il traffico di avorio nell'UE non si arresta; che la Commissione deve monitorare l'attuazione delle nuove norme da parte degli Stati membri, trasformare tali norme in una legislazione pienamente e giuridicamente vincolante e colmare le eventuali lacune rimanenti;

Z. considerando che il bracconaggio per il commercio dell'avorio è il principale fattore di declino delle popolazioni di elefanti africani; che il commercio illegale dell'avorio danneggia lo sviluppo economico, favorisce la criminalità organizzata, promuove la corruzione e alimenta i conflitti;

AA. considerando che la CITES svolge un ruolo significativo nel ridurre il rischio di insorgenza di future malattie zoonotiche associate al commercio e ai mercati internazionali di specie selvatiche, che presenta gravi rischi per la salute degli animali e degli esseri umani, in linea con l'approccio «One Health»;

AB. considerando che il commercio e l'uso di specie selvatiche, se non rigorosamente regolamentati, rappresentano una minaccia per la biodiversità, contribuiscono alla distruzione degli habitat naturali e allo sfruttamento delle specie selvatiche e compromettono gli sforzi globali per combattere i cambiamenti climatici;

([20]) Europol, «The changing DNA of serious and organised crime – European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment» (Il DNA mutevole della criminalità organizzata e delle forme gravi di criminalità – Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Unione europea) (relazione UE-SOCTA), 2025, https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf.

AC. considerando che, secondo le stime, oltre il 70 % delle malattie infettive emergenti ha origine dalla fauna selvatica ([21]); che la detenzione di animali selvatici come animali da compagnia aumenta il rischio di salti di specie a causa della loro stretta vicinanza ai proprietari umani; che è necessaria la consulenza di esperti su come limitare i rischi zoonotici gestendo i mercati delle specie selvatiche ed elaborando elenchi «positivi» o «consentiti» di specie animali che possono essere commercializzate, allevate e tenute come animali da compagnia ([22]), e dovrebbe tenere conto di altre considerazioni, quali il benessere degli animali, lo stato di conservazione e le tendenze demografiche;

AD. considerando che sono necessari maggiori sforzi per migliorare la trasparenza e l'effettiva partecipazione dei portatori di interessi economici e sociali al processo decisionale;

Introduzione

1. ricorda che le parti della CITES riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto a beneficio delle generazioni presenti e future;

2. riconosce, a seguito del 50º anniversario della CITES, la costante importanza della convenzione nel garantire che il commercio internazionale di esemplari di flora e fauna selvatiche sia regolamentato in modo da non minacciare la sopravvivenza delle specie; prende atto, pur riconoscendo i progressi compiuti a tale riguardo, della necessità di adattare la convenzione a sfide nuove e in evoluzione;

3. osserva che vi sono sfide nuove e in evoluzione, tra cui l'aumento della domanda di prodotti delle specie selvatiche, la criminalità informatica, la perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici e la necessità di una maggiore tracciabilità e di un'applicazione più rigorosa; invita le parti della CITES ad affrontare tali sfide, con una cooperazione rafforzata, un'applicazione più rigorosa e meccanismi più efficaci per garantire un commercio sostenibile;

4. sottolinea la necessità di un approccio precauzionale e basato su dati scientifici nell'attuazione della CITES per garantire l'efficace protezione delle specie selvatiche dalla minaccia crescente posta dal commercio internazionale ai singoli animali, alle specie e alla biodiversità, nonché alla salute degli animali e degli esseri umani;

5. sottolinea la necessità di maggiori sinergie tra la CITES e altri trattati e accordi pertinenti, tra cui, fra l'altro, la convenzione sulla diversità biologica, la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, così da garantire che gli obiettivi di conservazione siano conseguiti in modo efficiente ed efficace;

Attuazione, conformità e applicazione

6. invita tutte le parti della CITES a rafforzare l'attuazione e l'applicazione della convenzione, sfruttando appieno il quadro giuridico disponibile;

7. chiede a tutte le parti di applicare in modo coerente, trasparente e imparziale gli strumenti previsti dalla CITES e le decisioni adottate nell'ambito della stessa, al fine di promuovere il rispetto della convenzione, compreso il programma di assistenza alla conformità;

8. deplora il ricorso all'impatto economico negativo come motivo per revocare la sospensione degli scambi commerciali ([23]) e insiste sul fatto che una risposta affermativa a tali richieste minaccerebbe e minerebbe l'intero processo, in quanto la pressione economica è il risultato previsto delle sospensioni degli scambi commerciali;

([21]) CITES, «One health and CITES: Reducing human and animal health risks from wildlife trade» (One Health e CITES: ridurre i rischi per la salute degli animali e degli esseri umani derivanti dal commercio di specie selvatiche), 2022, https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-23-02_0.pdf.

([22]) Toland, E., Bando, M., Hamers, M., Cadenas, V., Laidlaw, R. et al, «Turning Negatives into Positives for Pet Trading and Keeping: A Review of Positive Lists» (Dagli elenchi negativi a quelli positivi per quanto riguarda il commercio e la detenzione di animali da compagnia: un riesame degli elenchi positivi), *Animals*, Vol. 10, Issue 12, 2371, 2020, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7763047/pdf/animals-10-02371.pdf.

([23]) «Diverse parti hanno chiesto la revoca della sospensione degli scambi commerciali con l'Oman, indicandone gli impatti economici negativi.», Istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile, relazione di sintesi, 3-8 febbraio 2025, 78ª riunione del comitato permanente CITES, 2025, https://enb.iisd.org/cites-standing-committee-78-summary.

9. invita tutte le parti a garantire che i processi di conformità nell'ambito della CITES siano applicati allo stesso modo agli Stati di transito, di consumo e di area di distribuzione, a promuovere un'applicazione coerente e a garantire che tutte le parti adempiano i loro obblighi ai sensi della convenzione;

10. chiede che la tracciabilità della raccolta e del commercio delle specie elencate nella CITES sia rafforzata migliorando i meccanismi di monitoraggio nonché garantendo la trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento e una maggiore collaborazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione;

11. si rammarica del fatto che le definizioni e gli orientamenti attuali siano insufficienti, in quanto un numero crescente di specie elencate nella CITES necessita di sistemi di tracciabilità; invita tutte le parti ad adottare una risoluzione che stabilisca norme di tracciabilità più chiare e più coerenti per le specie elencate nella CITES e per specifici gruppi tassonomici inclusi nelle appendici, come gli squali e le razze;

12. riconosce il contributo essenziale degli informatori, dei giornalisti, delle guardie forestali e dei difensori dei diritti ambientali nel sostenere l'attuazione della CITES; invita tutte le parti a intensificare gli sforzi per garantirne la protezione e fornire loro sostegno istituzionale e giuridico;

13. ricorda il ruolo costruttivo e determinante svolto dalla società civile nella creazione, nello sviluppo e nell'attuazione della CITES e sottolinea l'importanza di garantire la partecipazione continua della società civile ai processi della CITES;

14. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle autorità di polizia, doganali e giudiziarie nell'applicazione della legge con riguardo al commercio internazionale di specie selvatiche, che è spesso associato ad altri reati; incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e attraverso altri organismi internazionali, tra cui Europol, Eurojust, Interpol, l'Organizzazione mondiale delle dogane e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nonché altri organismi pertinenti; chiede che le autorità di contrasto siano dotate di risorse finanziarie adeguate per consentire loro di svolgere pienamente i loro compiti;

15. si rammarica del fatto che gli strumenti offerti dai quadri giuridici in materia di protezione delle specie selvatiche per mezzo del diritto penale siano sottoutilizzati; invita tutte le parti a individuare e a colmare le lacune nei rispettivi quadri giuridici in materia di protezione delle specie selvatiche per mezzo del diritto penale; incoraggia il riconoscimento della responsabilità delle persone giuridiche nei reati contro le specie selvatiche;

16. sottolinea l'importanza della prima riunione del gruppo intergovernativo aperto di esperti sui reati che incidono sull'ambiente, convocata ai sensi della risoluzione 12/4 dell'UNTOC, per fare il punto sulle esperienze e prendere in considerazione eventuali risposte alle lacune individuate, tra cui la possibilità, la fattibilità e i meriti di qualsiasi protocollo aggiuntivo all'UNTOC; evidenzia, in tale contesto, la necessità di continuare a sostenere l'elaborazione di un nuovo protocollo UNTOC sul traffico illegale di specie selvatiche, come stabilito nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 e come indicato anche nella revisione del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche;

17. sottolinea la necessità di un maggiore impegno delle unità di informazione finanziaria, delle agenzie anticorruzione e delle istituzioni finanziarie a sostegno dell'attuazione della CITES;

18. invita tutte le parti ad affrontare il ruolo della corruzione nell'agevolare la criminalità che coinvolge la fauna e la flora, anche istituendo un meccanismo di relazioni di collaborazione tra le autorità CITES e gli organismi anticorruzione per facilitare un'azione rapida ed efficace laddove siano individuate attività di corruzione connesse al commercio illegale di specie selvatiche; sostiene fermamente le modifiche del paragrafo 4 della risoluzione Conf. 17.6 (Rev. CoP19) presentate alla CoP20 che incoraggiano le parti a garantire che tali meccanismi siano in atto;

19. incoraggia tutte le parti a esaminare, ove possibile, opzioni per perseguire coloro che organizzano o consentono il traffico illegale di specie selvatiche ai sensi delle leggi che affrontano direttamente la corruzione, in quanto dette leggi possono fornire poteri investigativi più forti e il potenziale per sanzioni più elevate rispetto a quelle applicabili ai sensi della legislazione ambientale;

20. osserva che i flussi finanziari illeciti legati al commercio illegale di specie selvatiche compromettono l'attuazione della CITES e i relativi obiettivi di conservazione; sottolinea l'importanza del recupero dei beni per eliminare gli incentivi finanziari al commercio illegale di specie selvatiche; invita le parti a mettere in atto misure che consentano il rintracciamento, l'identificazione, il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati contro le specie selvatiche, anche attraverso un'attuazione rafforzata della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. CoP19) sulla conformità e l'applicazione;

21. chiede alle parti di rispettare pienamente la risoluzione Conf. 11.3 (Rev. CoP19) sulla conformità e l'applicazione nonché la risoluzione Conf. 17.6 (Rev. CoP19) sul divieto, la prevenzione, l'individuazione e il contrasto della corruzione; sostiene la proposta di modifica della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. CoP19) per integrare le indagini sulla criminalità finanziaria in quelle sui reati che coinvolgono le specie selvatiche, nonché per rafforzare l'uso di tecniche di indagine finanziaria al fine di identificare i criminali coinvolti nei reati contro le specie selvatiche e le loro reti e affrontare i flussi finanziari illeciti associati a tali reati;

22. sottolinea che la condivisione dei dati pertinenti tra le autorità e gli organismi competenti, ad esempio per quanto riguarda il rilascio e la verifica di documenti quali le domande di importazione, sostiene l'attuazione e l'applicazione della CITES sviluppando competenze, migliorando la trasparenza e la tracciabilità, consentendo un monitoraggio in tempo reale, accelerando i processi amministrativi ed evitando la duplicazione degli sforzi, a titolo esemplificativo attraverso una migliore condivisione dei dati tra gli Stati membri dell'UE, anche per quanto riguarda le domande di importazione respinte;

23. chiede una digitalizzazione più ampia e sistematica che promuova e agevoli la condivisione dei dati, migliori la tracciabilità delle specie elencate nella CITES, sostenga l'applicazione e favorisca un contesto imprenditoriale prevedibile ed efficiente, riducendo al minimo gli oneri superflui per il commercio legale;

24. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'azione a livello dell'UE e della CITES per garantire che le restrizioni per gli esemplari di specie per le quali è vietato il commercio non siano eluse vendendo tali specie a fini asseritamente non commerciali, come nel caso della vendita di esemplari di rinoceronte bianco della Namibia negli Stati Uniti ([24]);

25. chiede l'integrazione delle tecnologie emergenti, come i sistemi di tracciamento basati sull'IA e la sorveglianza tramite droni, per rafforzare gli sforzi in termini di rilevamento e applicazione;

Processo decisionale, trasparenza e comunicazione

26. accoglie con favore le relazioni annuali sul commercio illegale quale passo significativo verso una migliore comprensione del traffico illegale di specie selvatiche;

27. accoglie con favore le modifiche del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ([25]) e il documento di orientamento riveduto sul regime dell'UE che disciplina gli scambi di avorio, ed esorta la Commissione a monitorare rigorosamente la loro attuazione da parte degli Stati membri;

28. sottolinea che le decisioni adottate dalle parti e dagli organi direttivi della CITES dovrebbero fondarsi su criteri scientifici finalizzati alla conservazione delle specie, essere guidate dalle migliori informazioni scientifiche affidabili a disposizione e dal principio di precauzione, nonché basarsi su consultazioni eque con gli Stati dell'area di distribuzione interessati;

29. incoraggia tutte le parti a sviluppare strumenti scientifici per fornire dati scientifici affidabili al fine di orientare le decisioni relative alla protezione delle specie e alle normative in materia di commercio nell'ambito della CITES, compresi i sistemi di monitoraggio, la modellizzazione delle popolazioni e la ricerca specifica per specie;

30. invita i comitati CITES a prendere pienamente in considerazione la legittimità, l'accuratezza e la pertinenza dei dati e delle prove al momento di adottare decisioni riguardanti la protezione delle specie e le normative in materia di commercio e, in particolare, al momento di decidere in merito alla legittimità delle risultanze atte a verificare l'acquisizione legale, dei pareri relativi all'assenza di effetti negativi, dei contingenti e dei limiti di cattura forniti dalle parti, e a imporre sospensioni degli scambi in caso preoccupazioni fondate;

31. prende atto delle richieste di declassamento di specie dall'appendice I all'appendice II per via dell'efficacia delle misure in materia di conservazione e lotta al bracconaggio degli Stati delle aree di distribuzione, come nel caso del rinoceronte bianco della Namibia; sottolinea che qualsiasi declassamento di una specie dovrebbe basarsi su dati scientifici, andare a beneficio della popolazione locale e degli ecosistemi e portare a un aumento dell'area di distribuzione della specie all'interno dell'area di distribuzione storica, e non dovrebbe essere utilizzato per eludere le restrizioni all'esportazione della CITES;

([24]) Tench, T., «Surprise Sale of 40 White Rhinos from Namibia to American Buyers in Texas Raises Questions about CITES Compliance» (La vendita a sorpresa di 40 rinoceronti bianchi della Namibia ad acquirenti statunitensi in Texas solleva interrogativi in termini di conformità alla CITES), Environmental Investigation Agency, 2024, https://eia.org/blog/surprise-sale-of-40-white-rhinos-from-namibia-to-american-buyers-in-texas-raises-questions-about-cites-compliance/.

([25]) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

32. invita le parti a elaborare orientamenti chiari sull'applicazione del termine «allevamento» («ranching») per le specie acquatiche, osservando che l'attuazione della CITES per le specie acquatiche pone sfide specifiche e che l'uso improprio di tale termine può compromettere gli obiettivi della convenzione; sostiene il progetto di risoluzione modificato sul commercio, la conservazione e la gestione delle specie di anguilla, secondo cui il codice sorgente R potrebbe non essere adatto all'uso per il genere;

33. riconosce la dipendenza, a fini di sostentamento, di alcune comunità da specie elencate nella CITES, anche tramite il reddito derivante dal commercio legale e sostenibile di specie selvatiche; ricorda l'importanza di un coinvolgimento significativo delle popolazioni indigene e delle comunità locali nei processi decisionali della CITES, anche nell'elencare le specie e nell'attuare la convenzione; riconosce che le comunità locali e gli Stati sono e dovrebbero essere essenziali nel proteggere la propria flora e fauna selvatiche;

34. esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza e di controllo delle operazioni del segretariato della CITES; invita le parti a prendere in considerazione meccanismi volti a migliorare la trasparenza e ad aumentare il controllo sulle modalità di definizione delle priorità del piano di lavoro; chiede che il segretariato riferisca periodicamente in merito a tutti gli impegni ancora da liquidare nell'ambito delle decisioni esistenti, che le proposte relative a nuovi compiti tengano conto del fabbisogno di bilancio e di personale e che il comitato competente adotti un mandato prima di assumere consulenti esterni;

35. sottolinea l'importanza della trasparenza interistituzionale nella posizione dell'UE per le riunioni della CITES; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le decisioni del Consiglio relative alla posizione dell'UE per le riunioni della CITES siano rese pubblicamente disponibili a tutte le istituzioni dell'Unione prima di tali riunioni; sottolinea l'importanza della trasparenza nell'elaborazione delle posizioni dell'UE per le riunioni della CITES al fine di agevolare la partecipazione e i contributi dei portatori di interessi prima e durante le CoP;

Finanziamenti e altre risorse

36. invita la Commissione e tutte le parti a garantire risorse finanziarie, umane, tecniche e tecnologiche sufficienti per la corretta attuazione e applicazione della convenzione, ottimizzando al contempo l'utilizzo delle risorse e dei meccanismi attuali;

37. esprime preoccupazione per il crescente carico di lavoro del segretariato della CITES, delle conferenze delle parti e dei comitati rispetto alle risorse di cui dispongono;

38. si rammarica del fatto che un numero crescente di decisioni imposte dalle parti della CITES non vengano eseguite, parzialmente o del tutto, a causa sia delle risorse insufficienti sia dell'incapacità di dare adeguata priorità all'assegnazione delle risorse disponibili per la loro attuazione; invita il segretariato e le parti a dare priorità alle questioni relative al mandato fondamentale della CITES e a riorientare le risorse verso tali questioni;

39. chiede che il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE assegni finanziamenti specifici per combattere il commercio illegale di specie selvatiche e sostenere l'uso sostenibile delle risorse naturali; sottolinea l'importanza di contemplare nelle future priorità di bilancio dell'UE la criminalità ambientale, compresi i reati a danno di specie selvatiche, attraverso un approccio globale che combini gli aspetti della sicurezza, della prevenzione, dell'applicazione e della cooperazione internazionale;

Visione strategica della CITES: 2021-2030

40. sostiene la visione programmatica ([26]) secondo cui entro il 2030 tutto il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche sarà legale e sostenibile, compatibile con la conservazione a lungo termine delle specie, contribuendo in tal modo ad arrestare la perdita di biodiversità, a garantirne l'uso sostenibile e a realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

41. accoglie con favore il riconoscimento delle interconnessioni tra la CITES, la convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica, gli OSS e la convenzione sulla diversità biologica; sottolinea inoltre la necessità di promuovere sinergie con il meccanismo di riesame della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC);

([26]) Risoluzione Conf. 18.3 sulla visione strategica della CITES: 2021-2030.

42. ricorda l'importante contributo che la CITES può apportare all'attuazione degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal, in particolare quando le decisioni adottate nell'ambito della CITES dovrebbero rispecchiare correttamente lo stato di conservazione e le esigenze delle specie; ritiene che in occasione della CoP20 dovrebbe essere affrontata la revisione della visione strategica della CITES: 2021-2030, al fine di allinearla agli obiettivi e ai traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e al relativo quadro di monitoraggio;

43. sostiene l'accento posto dalla visione strategica sulla cooperazione e sul far sì che le parti dispongano dei mezzi finanziari e delle capacità necessari per attuare la convenzione; osserva che la priorità dovrebbe allinearsi all'obiettivo D e ai traguardi 20 e 21 del quadro globale di Kunming-Montreal e contribuirvi mediante risorse finanziarie adeguate, un rafforzamento dello sviluppo delle capacità, una cooperazione tecnica e scientifica, nonché tramite i migliori dati e le migliori informazioni e conoscenze disponibili;

Approccio «One Health» e ruolo della CITES nella riduzione del rischio di malattie zoonotiche

44. evidenzia il ruolo cruciale della CITES nel ridurre i rischi che si verifichino salti di specie di agenti patogeni e insorgano malattie zoonotiche associate al commercio internazionale di specie selvatiche e che comportano rischi sia per l'ambiente che per la salute pubblica; sottolinea l'importanza di un approccio precauzionale, in linea con l'approccio «One Health», che riconosca l'interconnessione della salute animale, umana e ambientale nel valutare e rafforzare la prevenzione di tali rischi;

45. invita l'UE e tutte le parti a adottare con urgenza una risoluzione che incoraggi l'applicazione di un approccio «One Health» al commercio internazionale di specie selvatiche nell'ambito della CITES; esorta tutte le parti ad applicare la definizione operativa di «One Health», quale elaborata dal gruppo di esperti ad alto livello, nelle rispettive legislazioni nazionali e nell'attuazione della convenzione;

46. chiede la collaborazione della CITES con le autorità nazionali e internazionali di salute pubblica e animale al fine di elaborare strategie e piani d'azione per un commercio sicuro, legale e tracciabile, l'individuazione del rischio di malattie e il trasporto sicuro di campioni biologici; accoglie con favore il programma di lavoro congiunto con l'Organizzazione mondiale per la salute animale, volto a colmare le lacune in termini di conoscenze e a individuare soluzioni pratiche per ridurre i rischi di salto di specie degli agenti patogeni nelle catene di approvvigionamento di specie selvatiche;

47. ricorda gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente che invitano le autorità nazionali a sospendere il commercio di mammiferi selvatici vivi a fini alimentari o di riproduzione nei mercati tradizionali, a meno che non siano in vigore normative efficaci e adeguate valutazioni dei rischi; rammenta le raccomandazioni dell'IPBES di rimuovere dal commercio delle specie selvatiche le specie ritenute a rischio elevato di insorgenza di malattie;

48. osserva con preoccupazione che significative quantità di carni di animali domestici e selvatici sono ancora introdotte illegalmente nell'UE, causando rischi per gli animali, la salute umana e la biodiversità; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una risposta coordinata dell'UE a tale questione, anche istituendo sistemi di raccolta dei dati sulle carni di animali domestici e selvatici;

49. esorta l'Unione e tutte le altre parti a garantire il benessere degli animali vivi nel commercio e nelle strutture di allevamento e lungo la catena di approvvigionamento, riconoscendo le prove scientifiche a sostegno del fatto che condizioni di benessere inadeguate nella detenzione, nel trasporto e nel commercio di specie selvatiche sono collegate all'insorgere e alla diffusione di malattie e minacciano quindi la salute degli animali e degli esseri umani;

50. riconosce l'intensificazione delle interazioni tra esseri umani, bestiame e specie selvatiche, determinata in particolare dal cambiamento di uso del suolo, dalla perdita di habitat e dalla frammentazione degli ecosistemi; sottolinea che le sfide derivanti da queste interazioni possono portare a conflitti e a una maggiore trasmissione di malattie zoonotiche ed epizoozie, incidendo negativamente sulla biodiversità e sul benessere degli animali; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare tali rischi attraverso strategie integrate di coesistenza, tra cui la conservazione degli habitat, misure di conservazione delle specie selvatiche basate su dati scientifici, misure preventive e di sensibilizzazione, e a garantire che l'attuazione della CITES tenga conto delle dinamiche di coesistenza nell'ambito di sforzi più ampi in materia di conservazione e salute pubblica;

Rafforzare il ruolo dell'UE nella lotta mondiale al traffico illegale di specie selvatiche

51. invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a mettersi a capo degli sforzi mondiali volti a porre fine al commercio di specie minacciate di estinzione e delle loro parti;

52. sottolinea che le preoccupazioni relative al commercio illegale di specie selvatiche dovrebbero essere incluse sistematicamente nella politica commerciale dell'UE, anche attraverso accordi bilaterali;

53. esprime preoccupazione per il fatto che l'avorio continua a essere oggetto di traffico illegale all'interno dell'UE ([27]), nonostante le modifiche del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ([28]) e il documento di orientamento riveduto sul regime dell'UE che disciplina il commercio di avorio ([29]); invita la Commissione e gli Stati membri a sostituire tale documento di orientamento con una legislazione giuridicamente vincolante in materia;

54. sottolinea che l'assenza di un quadro comune dell'UE per le disposizioni in materia di benessere per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di specie animali da compagnia diverse da cani e gatti, unitamente a norme nazionali divergenti, comporta incoerenze, lacune nell'applicazione, confusione per i consumatori e, spesso, gravi conseguenze per il benessere degli animali per le specie che non sono adatte a essere tenute come animali da compagnia, nonché rischi per la biodiversità, la salute e la sicurezza umana e la conservazione della natura; invita la Commissione a proporre rapidamente un elenco positivo a livello dell'UE di animali autorizzati a essere tenuti o commercializzati come animali da compagnia, sulla base delle raccomandazioni dello studio relativo alla necessità, al valore aggiunto e alla fattibilità di tale elenco, tenendo conto nel contempo delle valutazioni scientifiche dei rischi e dei criteri ecologici;

55. esorta la Commissione, in vista della futura attuazione di un elenco positivo a livello dell'UE degli animali da compagnia, a fornire assistenza tecnica e competenze per sostenere i paesi terzi nello sviluppo di elenchi positivi basati su dati scientifici per la proprietà di animali da compagnia, compresi orientamenti sulle valutazioni del rischio per le specie, sui meccanismi di applicazione e sui quadri legislativi;

56. accoglie con favore il regolamento (UE) 2025/130 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 ([30]) per attuare i requisiti della risoluzione Conf. 12.10 della CITES (Rev. CoP15) per quanto riguarda la registrazione degli allevamenti di riproduzione in cattività di esemplari delle specie animali elencate nell'appendice I della convenzione, a fini commerciali; esorta la Commissione a monitorare rigorosamente l'attuazione e l'applicazione da parte degli Stati membri e chiede una trasmissione tempestiva della registrazione degli allevamenti al segretariato della CITES;

57. esorta la Commissione e gli Stati membri, in conformità al piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, ad applicare maggiori controlli all'importazione di trofei di caccia derivati da specie elencate nella CITES; chiede di estendere i requisiti per le licenze di importazione a tutti i trofei di caccia elencati nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ([31]), salvo prove scientifiche del contrario;

58. evidenzia l'importanza cruciale di istituire un sistema di informazione dettagliato dell'UE per affrontare la questione del commercio illegale di specie selvatiche; esorta la Commissione ad ampliare le normative e gli strumenti esistenti, compreso il sistema TRACES (sistema esperto per il controllo degli scambi), al fine di registrare e rendere pubblici i dati sulle specie, sul volume e sull'origine di tutte le importazioni nell'Unione di specie elencate e non elencate nella CITES, per consentire un migliore monitoraggio del commercio, individuare tendenze e rischi e orientare le politiche e il processo decisionale futuri;

([27]) Una ricerca recente dell'IFAW (https://www.ifaw.org/international/resources/elephant-in-the-net) mostra che quantità significative di avorio sono ancora commercializzate online nell'UE e che la prova verificabile della legalità (certificato) è stata fornita soltanto per il 9,9 % dell'avorio lavorato e solo per il 3,1 % dell'avorio grezzo.

([28]) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

([29]) GU C 528 del 30.12.2021, pag. 19.

([30]) Regolamento (UE) 2025/130 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 per quanto riguarda gli sviluppi nel quadro della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e la possibilità di rilasciare licenze a titolo retroattivo (GU L, 2025/130, 29.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/130/oj).

([31]) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj).

59. sottolinea che la CoP20 della CITES potrebbe rappresentare un'opportunità per individuare le principali regioni e i principali paesi esportatori di animali selvatici al fine di introdurre controlli più severi e incoraggiarli a adottare rigorose misure preventive contro l'esportazione illegale;

60. accoglie con favore il contributo dell'UE al sostegno degli sforzi volti a combattere il traffico illegale di specie selvatiche a livello mondiale; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'inclusione di un nuovo paragrafo nella risoluzione A/79/L.96 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2025 sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche attraverso la criminalizzazione delle importazioni di qualsiasi specie selvatica o prodotto di specie selvatiche acquisiti in violazione delle leggi nazionali e ad assistere i paesi partner da cui provengono specie selvatiche e loro prodotti e che sono punti di transito e/o destinazioni per venditori e acquirenti;

Piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche

61. riconosce i progressi compiuti dagli Stati membri, dalla Commissione e da altri portatori di interessi; sottolinea l'importanza di proseguire l'attuazione del piano d'azione e la necessità di stanziare risorse umane e finanziarie adeguate per la sua attuazione; invita gli Stati membri a raccogliere e fornire dati per misurare e valutare i rispettivi progressi;

62. invita gli Stati membri a migliorare le capacità delle autorità nazionali competenti, comprese le procure e la magistratura, per indagare e perseguire in modo rapido ed efficace i casi di traffico illegale di specie selvatiche, e ad agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

63. sottolinea l'importanza delle principali agenzie dell'UE, come Europol, Eurojust e l'Agenzia dell'UE per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), nella lotta al traffico illegale di specie selvatiche; chiede un sostegno adeguato nel prossimo quadro finanziario pluriennale e nella procedura annuale di bilancio per garantire risorse e personale adeguati per tali entità;

64. raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri configurino come reato il commercio e la detenzione di specie selvatiche di provenienza illegale, indipendentemente dal loro stato nelle appendici della CITES; esorta la Commissione a utilizzare i risultati dello studio di fattibilità sulla criminalizzazione del commercio illegale di specie selvatiche ([32]) ai fini della presentazione, in via prioritaria, di proposte legislative pertinenti;

65. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la crescente domanda di specie selvatiche vive e di prodotti derivati, attuando e sostenendo iniziative di riduzione della domanda basate su dati concreti negli Stati membri dell'UE;

66. invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare le azioni al di là dell'attuale ambito di applicazione dell'obiettivo 14 del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, al fine di aumentare la capacità di salvataggio e riabilitazione delle specie selvatiche salvate dal traffico illegale, attraverso risorse, finanziamenti e formazione, unitamente ai piani d'azione nazionali volti a migliorare la gestione degli animali vivi confiscati;

Criminalità organizzata, cibersicurezza e animali confiscati

67. insiste sul fatto che i reati transnazionali perpetrati contro le specie selvatiche dovrebbero essere riconosciuti da tutte le parti come una forma grave di reati presupposto della criminalità organizzata ([33]), che nella loro forma più grave dovrebbero essere riconosciuti come ecocidi; invita tutti gli Stati membri dell'UE ad allineare le rispettive legislazioni nazionali alla definizione di reato grave dell'UNTOC, garantendo che i reati perpetrati contro le specie selvatiche siano ritenuti reati presupposto, adeguatamente punibili ai sensi dei rispettivi codici penali;

68. incoraggia gli Stati membri a porre in essere misure penali dissuasive a contrasto delle attività illecite di acquisto, traffico e vendita di animali selvatici;

([32]) The Society for Conservation Biology, «Resolving Uncertainties in the Legality of Wildlife Trade to Support Better Outcomes for Wildlife and People» (Risolvere le incertezze in merito alla legalità del commercio di specie selvatiche per sostenere esiti migliori per le specie selvatiche e gli esseri umani), https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.13110.

([33]) La risoluzione RES/77/325 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite invita gli Stati membri a «rendere il traffico illecito di specie protette di fauna e flora selvatiche un reato grave» (paragrafo operativo 6) e a «rivedere e modificare la legislazione nazionale, ove necessario e opportuno, in modo che i reati connessi al commercio illegale di specie selvatiche siano trattati come reati presupposti» (paragrafo operativo 9) https://digitallibrary.un.org/record/4020317?v=pdf.

69. riconosce gli sforzi in atto per valutare la necessità di sviluppare un protocollo sulla criminalità ambientale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; sottolinea l'importanza di un dialogo costante sul tema, che presti una particolare attenzione ai reati contro le specie selvatiche; ricorda la necessità che il protocollo includa una disposizione che imponga alle parti di perseguire come reati l'importazione e il commercio di specie selvatiche prelevate illegalmente dai paesi di origine;

70. esorta gli Stati membri ad avviare una cooperazione e un coordinamento transfrontalieri e la condivisione di intelligence con le diverse autorità e istituzioni internazionali competenti, al fine di contrastare il coinvolgimento delle organizzazioni criminali nel commercio illegale di specie selvatiche; evidenzia la necessità di investire nel monitoraggio e nell'analisi dei nuovi sviluppi nei mercati illegali di specie selvatiche e della criminalità a essi correlata;

71. invita la Commissione a garantire il coordinamento nell'attuazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, del regolamento sul commercio delle specie selvatiche ([34]) e del piano d'azione riveduto dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, nonché di altre politiche pertinenti dell'UE, come il regolamento sui servizi digitali ([35]); invita gli Stati membri a recepire la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2026;

72. invita gli Stati membri a garantire e promuovere una comunicazione coerente e trasparente nei confronti della CITES, di Europol e dei paesi d'origine in merito a tutti gli animali vivi sequestrati o confiscati; invita gli Stati membri a consentire che i proventi sequestrati e confiscati ai trasgressori siano utilizzati per rafforzare le capacità in termini di soccorso e protezione delle specie selvatiche;

73. esprime preoccupazione per le questioni irrisolte nell'attuazione della risoluzione CITES Conf. 17.8 (Rev. CoP19) sullo smaltimento di esemplari confiscati che figurano nell'elenco CITES; sottolinea la necessità di migliori orientamenti sulla gestione immediata, sul processo decisionale delle autorità di contrasto e su opzioni di collocamento adeguate per impedire che gli esemplari siano reintrodotti in commercio;

74. esprime preoccupazione per l'aumento della criminalità informatica connessa alle specie selvatiche; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per combatterla, anche attraverso una solida attuazione e la piena applicazione del regolamento sui servizi digitali unitamente a una cooperazione internazionale rafforzata, in modo da individuare e attuare le migliori pratiche e sviluppare misure volte a contrastare il commercio illegale online; esorta la Commissione a elaborare orientamenti specifici dell'UE per affrontare la criminalità informatica connessa alle specie selvatiche conformemente alle disposizioni del regolamento sui servizi digitali, garantendo politiche coordinate tra tutti gli Stati membri e promuovendo la collaborazione tra tutti i pertinenti portatori di interessi;

Modifiche delle appendici della CITES

75. è pienamente favorevole alle proposte di inserimento presentate dall'UE e dagli Stati membri per modificare le appendici della CITES;

76. invita gli Stati membri a promuovere il trasferimento dei generi e delle specie minacciati dall'appendice II all'appendice I della CITES, previa valutazione scientifica, in particolare per quanto riguarda lo squalo (*Selachii*), il cavalluccio marino (*Hippocampus*), il canguro arboricolo (*Dendrolagus*) e la marmosetta *(Mico*); sollecita l'UE e gli Stati membri a sostenere le proposte volte a inserire ulteriori specie pertinenti di squali nell'appendice II della CITES, in particolare gli squali di acque profonde particolarmente vulnerabili dal punto di vista biologico, come il sagrì;

77. prende atto delle notifiche inviate alle parti per consultare gli Stati delle aree di distribuzione in merito alla proposta di trasferire dall'appendice II all'appendice I le seguenti specie: *Mobula* spp. (manta e diavolo di mare) ([36]), *Rhincodon typus* (squalo balena) ([37]) e *Carcharhinus longimanus* (squalo alalunga) ([38]) e invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a sostenere tali trasferimenti;

([34]) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj).

([35]) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

([36]) CITES, Notification To The Parties (Notifica alle parti), https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2024-133.pdf.

([37]) CITES, Notification To The Parties (Notifica alle parti), https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2024-118.pdf.

([38]) CITES, Notification To The Parties (Notifica alle parti), https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2024-134.pdf.

78. invita gli Stati membri a promuovere la piena inclusione delle specie minacciate nell'appendice I della CITES, previa valutazione scientifica e indipendentemente dalla loro distribuzione geografica, in particolare gli elefanti (*Elephantidae*), i leoni (*Panthera leo*) e i rinoceronti (*Rhinocerotidae*);

79. invita gli Stati membri a promuovere l'inclusione delle specie minacciate nelle appendici della CITES, previa valutazione scientifica, in particolare – ma non esclusivamente – il criceto europeo (*Cricetus cricetus*), il passero domestico (*Passer domesticus*), la pavoncella (*Vanellus vanellus*) e l'allodola (*Alauda arvensis*);

80. invita l'UE e tutte le parti a migliorare la regolamentazione del commercio internazionale delle specie di anfibi e a includere nelle appendici della CITES tre specie di *Pelophylax* (*Pelophylax epeiroticus*, *P. shqipericus* e *P. ridibundus*);

81. invita gli Stati membri a promuovere l'inclusione nelle appendici della CITES (o il trasferimento in una categoria superiore delle stesse), previa valutazione scientifica, dei generi e delle specie minacciati di coralli, come pure delle specie collegate alla deforestazione della foresta pluviale o alla lavorazione del legname tropicale, in particolare il teak (*Tectona grandis*), l'ebano (*Diospyros*) e il mogano;

82. sollecita l'UE a valutare l'idoneità dell'eventuale proposta di declassare il falco pellegrino dall'appendice I all'appendice II, in linea con i criteri definiti nella risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP17), e ad opporsi a tale proposta se tali criteri non sono soddisfatti;

83. invita l'UE e gli Stati membri a sostenere l'inclusione (o il trasferimento in una categoria superiore) delle specie che sono minacciate dal commercio di animali da compagnia esotici e a sostenere le proposte di inserimento delle specie endemiche minacciate, come pure il divieto di esportazione di esemplari vivi, se la cattura o l'esportazione di tali specie è vietata dalle leggi nazionali della rispettiva parte;

84. deplora la crescente domanda di vesciche natatorie delle specie appartenenti alla famiglia degli scienidi (*Sciaenidae*); chiede azioni volte a garantire che il commercio internazionale non comprometta la sopravvivenza di tali specie e non aggravi i rischi per le specie protette catturate accidentalmente; invita le parti a proporre specie che destano preoccupazione da includere nelle appendici, laddove siano soddisfatti i criteri CITES, e a garantire un commercio legale, tracciabile e biologicamente sostenibile;

Questioni specifiche per specie

Specie acquatiche

85. invita gli Stati membri, come pure tutti i paesi di transito e i paesi che allevano e mettono le anguille all'ingrasso in acquacoltura, a rafforzare la cooperazione e le misure volte a combattere efficacemente il commercio illegale di anguille e a smantellare le reti criminali, nonché a destinare risorse sufficienti a tal fine; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la CoP20 adotti una risoluzione sul commercio di esemplari di *Anguilla* spp. e inserisca un elenco di tutte le restanti specie del genere nell'appendice II, accanto all'anguilla europea;

86. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli squali e dalle razze nel mantenimento della salute degli ecosistemi oceanici; avverte che le gravi minacce correlate al commercio continuano a mettere gli squali e le razze a rischio di estinzione, in particolare gli squali di acque profonde; invita l'UE e gli Stati membri a sostenere e co-sponsorizzare le proposte e le risoluzioni della CITES volte a garantire una maggiore protezione delle specie di squali e razze dal commercio non sostenibile e illegale, come pure dal degrado degli habitat e dall'inquinamento;

87. incoraggia le parti a condividere i pareri relativi all'assenza di effetti negativi per le specie di squali e razze; invita le parti ad adottare misure immediate per affrontare le discrepanze presenti nei dati sul commercio dei prodotti derivanti dagli squali figuranti nell'elenco CITES registrato nella banca dati sul commercio CITES, nonché a migliorare la conformità;

88. sottolinea le persistenti difficoltà nell'individuare e documentare il commercio di coralli vivi e rocce coralline; invita le parti a sostenere ulteriori sforzi in materia di identificazione e tracciabilità delle specie nel commercio di coralli; chiede un potenziale riesame delle disposizioni pertinenti nell'ambito della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP19) al fine di colmare le lacune nell'identificazione;

89. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la CoP20 adotti una risoluzione per il miglioramento dello stato di conservazione delle specie di ombrina (*Sciaenidae*) nonché della regolamentazione del commercio internazionale di tali specie;

90. invita l'UE, uno dei maggiori importatori di pesci marini ornamentali in termini di valore ([39]), e tutte le parti a sostenere misure volte a migliorare lo stato di conservazione dei pesci marini ornamentali e la regolamentazione del commercio internazionale di tali pesci;

Grandi felini

91. riconosce che alcune specie di grandi felini sono tra le specie più minacciate tra quelle figuranti negli elenchi nella CITES e che la conservazione delle specie di grandi felini elencate nella CITES, così come la regolamentazione del commercio delle stesse, si trova ad affrontare molteplici sfide; chiede risorse finanziarie adeguate e commisurate a tali sfide; chiede l'attuazione di raccomandazioni specifiche per paese, con tempistiche ben definite, in materia di conservazione e impegni finanziari concreti per la conservazione dei grandi felini;

92. prende atto che la risoluzione Conf. 12.5 (Rev. CoP19) incarica le parti di fornire al segretariato della CITES informazioni sui grandi felini asiatici; deplora la persistente mancanza di risposte da parte degli Stati delle aree di distribuzione; invita l'UE e tutte le parti ad adottare decisioni rigorose per quanto riguarda i grandi felini asiatici in cattività durante la CoP20;

93. esprime profonda preoccupazione per il commercio di tigri vive e di parti del loro corpo; deplora profondamente il fatto che le normative dell'UE in materia di commercio di specie selvatiche non riescano a impedire il commercio di tigri allevate in cattività e di parti del loro corpo;

94. deplora la proposta di sopprimere la decisione 18.105 sui leopardi asiatici nonostante le attuali preoccupazioni in materia di commercio illegale; invita il segretariato della CITES a intraprendere un esame approfondito del commercio illegale e dello stato di conservazione dei leopardi asiatici e a presentare risultati aggiornati durante la CoP20; chiede una revisione della risoluzione Conf. 10.14 (Rev. CoP19) per prevenire lo sfruttamento eccessivo della specie;

Elefanti

95. chiede sostegno per la modifica della nomenclatura proposta al fine di inserire gli elefanti africani nel genere *Loxodonta* spp., come pure per lo sviluppo di un quadro giuridico semplice e unificato sul commercio degli elefanti africani selvatici catturati vivi, che limiti le esportazioni ai programmi di conservazione in situ o a zone selvatiche sicure all'interno dell'area di distribuzione naturale e storica della specie in Africa;

96. esprime preoccupazione per il crescente commercio illegale, soprattutto online, di parti del corpo e materiali provenienti da elefanti asiatici; sottolinea l'importanza di mantenere e rinnovare la decisione 18.226 (Rev. CoP19) durante la CoP20; incoraggia una maggiore collaborazione tra i portatori di interessi e gli Stati delle aree di distribuzione, esortandoli a impegnarsi più proattivamente nelle discussioni e ad adoperarsi per rafforzare la risoluzione accompagnatoria Conf. 10.10 (Rev. CoP19);

97. esprime preoccupazione per i progressi limitati compiuti nell'attuazione delle decisioni da 19.68 a 19.70 sulla revisione del processo relativo al piano d'azione nazionale sull'avorio; sottolinea la necessità di effettuare una revisione indipendente di tale processo e di fornire sostegno in termini di capacità ai paesi che sono stati identificati come fonti di notevole preoccupazione per quanto riguarda il commercio globale di avorio;

98. invita l'UE a garantire che il sistema di informazioni sul commercio di elefanti (ETIS) continui a essere un meccanismo solido e una fonte di informazioni sulle tendenze del commercio illegale di avorio; plaude al nuovo strumento introdotto sulla piattaforma online ETIS per rendere pubblicamente disponibili a livello di paese i dati dell'ETIS relativi ai sequestri;

99. invita l'UE e tutte le parti ad adottare con urgenza tutte le necessarie misure a livello legislativo, regolamentare e attuativo per smantellare i rispettivi mercati nazionali del commercio di avorio grezzo e lavorato;

([39]) Biondo, M. e al, «An Updated Review of the Marine Ornamental Fish Trade in the European Union», (2024), https://www.mdpi.com/2076-2615/14/12/1761.

100. sollecita con urgenza la chiusura dei mercati nazionali legali di avorio ancora attivi e invita l'UE e tutte le parti a opporsi a qualsiasi proposta finalizzata a eliminare le limitazioni al commercio dell'avorio;

101. invita l'UE e tutte le parti a sostenere lo smaltimento non commerciale delle scorte di avorio, come pure lo smaltimento non commerciale di altre scorte provenienti da specie elencate nella CITES, fra cui i pangolini e i corni di rinoceronte; invita l'UE e tutte le parti a sostenere il rinnovo delle decisioni 18.184 e 18.185 sulle scorte di avorio;

Altre specie

102. esprime preoccupazione per i motivi alla base del ritardo nella convocazione della riunione della task force CITES sui rinoceronti; sottolinea l'importanza di rispettare le disposizioni di riduzione della domanda contenute nella risoluzione CITES Conf. 9.14 (Rev. CoP19) sulla conservazione e il commercio dei rinoceronti africani e asiatici; esorta con forza le parti a mantenere il loro impegno a smantellare i mercati dei corni di rinoceronte e a rafforzare la condivisione di intelligence e le operazioni congiunte per contrastare il traffico di corni di rinoceronte, anche potenziando la cooperazione internazionale, conducendo operazioni congiunte e tracciando i flussi finanziari;

103. deplora la mancanza di trasparenza da parte della Cina per quanto riguarda le sue riserve di pangolini; invita le parti a continuare a presentare relazioni annuali sulle riserve di pangolini, come indicato nella risoluzione CITES Conf. 17.10 (Rev. CoP19) sulla conservazione e il commercio di pangolini; incoraggia l'elaborazione di raccomandazioni misurabili e con tempistiche ben definite volte a chiudere i mercati nazionali legali che contribuiscono al commercio illegale e al bracconaggio;

104. esprime forte preoccupazione per il continuo declino delle popolazioni di vaquita e totoaba; invita il Messico ad attuare immediatamente e integralmente il suo piano d'azione per il rispetto degli obblighi relativi al pesce totoaba; invita il segretariato della CITES a sospendere gli scambi commerciali con lo Stato delle aree di distribuzione, che non ha pienamente attuato il piano d'azione per il rispetto degli obblighi relativi al pesce totoaba; invita l'UE e gli Stati membri, come pure tutti i paesi di transito e di destinazione, a rafforzare le misure volte a combattere efficacemente il commercio illegale e non sostenibile del totoaba e a destinare risorse sufficienti a tal fine;

105. invita l'UE e gli Stati membri a colmare le lacune nella legislazione dell'UE che agevolano il commercio illegale di uccelli selvatici, a migliorare l'applicazione della legislazione esistente che vieta le importazioni di uccelli selvatici catturati e a sostenere misure volte a rafforzare la regolamentazione del commercio internazionale di uccelli;

106. invita l'UE e tutte le parti a sostenere misure volte a migliorare lo stato di conservazione e la regolamentazione del commercio internazionale degli invertebrati;

107. prende atto dei lavori in corso riguardo alla conservazione e alla regolamentazione del commercio degli anfibi, conformemente alle decisioni da 19.197 a 19.199 sulla conservazione degli anfibi (*Amphibia* spp.); invita le parti a continuare ad affrontare l'impatto del commercio internazionale di rane sulle popolazioni selvatiche e a sostenere ulteriori sforzi per quanto riguarda la conservazione e la regolamentazione del commercio degli anfibi durante la CoP20;

108. invita gli Stati membri a sollecitare una protezione più efficace dell'orso polare (*Ursus maritimus*) e ad affrontare le minacce alle quali è esposto, rappresentate dallo sfruttamento finalizzato al commercio di trofei e pelli;

°
° °

109. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle parti e al segretariato della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.